


INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese
per la conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di



RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

Lavoro
Fisco
Economia
Giurisprudenza

Giugno 2012



Lavoro

Approvata la riforma del mercato del lavoro

La Camera dei Deputati ha definitivamente approvato la riforma del mercato del lavoro, voluta dal Ministro Elsa Fornero. Questi in sintesi i contenuti più rilevanti:

- **CONTRATTI:** Il contratto a tempo indeterminato sarà "dominante" con il rafforzamento dell'apprendistato per l'ingresso nel mercato del lavoro.
- **STRETTA CONTRATTI TERMINE:** Saranno penalizzati i contratti a termine (ad esclusione di quelli stagionali o sostitutivi) con un contributo aggiuntivo dell'1,4% da versare per il finanziamento del nuovo sussidio di disoccupazione (oltre all'1,3% attuale). Per i contratti a termine non saranno possibili proroghe oltre i 36 mesi
- **NO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE SE NON SI E' FAMILIARI:** insieme alla stretta sulle partite Iva e sui co.co.pro punta a limitare il fenomeno del lavoro sostanzialmente subordinato mascherato da lavoro autonomo.
- **NO STAGE GRATIS SE SI E' GIA' FORMATI:** Dopo la laurea o dopo un master - ha spiegato Fornero - si va in azienda ma non con uno stage gratuito, magari sarà una collaborazione, magari un lavoro a tempo determinato ma è un lavoro e l'azienda lo deve pagare.
- **NORMA CONTRO DIMISSIONI IN BIANCO:** Nella riforma del mercato del lavoro c'è la norma contro le dimissioni in bianco, strumento spesso utilizzato a discapito delle lavoratrici.
- **AMMORTIZZATORI:** Il nuovo sistema andrà a regime nel 2017, ma se il nuovo sussidio di disoccupazione (l'Aspi) entrerà in vigore da subito, l'indennità di mobilità (che vale oggi per i licenziamenti collettivi e può durare fino a 48 mesi per gli over 50 del Sud) sarà eliminata definitivamente solo nel 2017. Per il nuovo sistema sono previste risorse aggiuntive per 1,7-1,8 miliardi.
- **ASPI:** l'assicurazione sociale per l'impiego sarà universale, sostituirà l'attuale indennità di disoccupazione. Durerà 12 mesi (18 per gli over 55) e dovrebbe valere il 75% della retribuzione lorda fino a 1.150 euro, e il 25% per la quota superiore a questa cifra, con un tetto di 1.119 euro lordi per il sussidio. Si riduce dopo i primi sei mesi. Sarà quindi più alta dell'indennità attuale che al suo massimo raggiunge il 60% della retribuzione lorda (e dura 8 mesi, 12 per gli over 50).
- **CASSA INTEGRAZIONE:** si mantiene per la cassa ordinaria e la straordinaria con i contributi attuali, ma viene esclusa la causale di chiusura dell'attività (resta possibile solo quando è previsto il rientro in azienda)
- **FONDO SOLIDARIETA' PER LAVORATORI ANZIANI:** sarà pagato dalle aziende e dovrebbe fornire un sussidio ai lavoratori anziani che dovessero perdere il lavoro a pochi anni dalla pensione. Sarà su base assicurativa. E' stato chiesto dai sindacati per fronteggiare l'eliminazione della mobilità
- **ARTICOLO 18:** Il Governo ha annunciato la diversificazione delle tutele sui licenziamenti con il reintegro nel posto di lavoro nel caso di licenziamenti discriminatori e il solo indennizzo (fino a 27 mensilità di retribuzione) nei licenziamenti per motivi economici (giustificato motivo oggettivo) considerati dal giudice illegittimi. Nel caso di licenziamento cosiddetto disciplinare (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) considerato dal giudice ingiustificato sarà possibile per il magistrato



decidere tra il reintegro e l'indennizzo economico con il pagamento al lavoratore ingiustamente licenziato tra le 15 e le 27 mensilità.



Tasso di disoccupazione ormai a due cifre: si attesta al 10,2%, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto a marzo e di 2,2 punti su base annua

Ad aprile 2012 gli occupati sono 22.953 mila, in diminuzione dello 0,1% (-28 mila unità) rispetto a marzo. Il calo è determinato dalla contrazione dell'occupazione maschile. Nel confronto con lo stesso mese dell'anno precedente l'occupazione segna un aumento dello 0,1% (23 mila unità).

⑤ Il tasso di occupazione è pari al 57,0%, invariato in termini congiunturali ma in aumento di 0,2 punti percentuali nel confronto tendenziale.

⑤ Il numero dei disoccupati, pari a 2.615 mila, cresce dell'1,5% (38 mila unità) rispetto a marzo. Su base annua il numero di disoccupati aumenta del 31,1% (621 mila unità).

⑤ Il tasso di disoccupazione si attesta al 10,2%, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto a marzo e di 2,2 punti su base annua.

⑤ Tra i 15-24enni le persone in cerca di lavoro sono 611 mila. Il tasso di disoccupazione dei 15-24enni, ovvero l'incidenza dei disoccupati sul totale di quelli occupati o in cerca, è pari al 35,2%, in diminuzione di 0,8 punti percentuali rispetto a marzo ma in aumento di 7,9 punti su base annua.

⑤ Gli inattivi tra 15 e 64 anni diminuiscono dello 0,1% rispetto al mese precedente. In confronto a marzo, il tasso di inattività risulta invariato e si mantiene al 36,6%.

Bankitalia: nel 2010 gli irregolari sul lavoro sfiorano quota tre milioni

Nella Relazione annuale il sommerso rappresenta oltre il 10% dell'occupazione

Le unità di lavoro irregolari nel 2010 hanno sfiorato quota tre milioni (2,96 milioni), toccando il 12,3% del totale: è quanto emerge dalla Relazione annuale di Bankitalia, secondo la quale se si guarda alle "persone" (senza considerare, cioè, i doppi lavori compresi nelle unità di lavoro) i soggetti "sommersi" sono 2.549.000, pari al 10,3% del totale. Le aree dove è più forte il lavoro sommerso restano agricoltura (quasi un quarto del totale) e servizi (13,5%) mentre l'industria si limita al 6,6% di sommerso.

Dato stabile, ma più "pesante" per la crisi. Il dato sulle unità di lavoro irregolari è rimasto sostanzialmente stabile negli ultimi anni, ma l'incidenza percentuale sul totale dell'occupazione è cresciuta perché sono diminuiti gli occupati. Se, quindi, le unità di lavoro irregolari sono passate da 2.941.000 nel 2009 a 2.959.000 nel 2010, il peso complessivo è passato dal 12,1% al 12,3%. Se si guarda alle persone fisiche irregolari, il dato è rimasto stabile (da 2.554.000 a 2.549.000) con un'incidenza rimasta stabile al 10,3%.

Commercio, alberghi e ristoranti i settori del "doppio lavoro". Le unità di lavoro irregolari si concentrano nei servizi (2,2 milioni su 2,9 milioni) e, in particolare, nel commercio, gli alberghi e i ristoranti (1,2 milioni di unità irregolari e il 18,7% del totale del comparto). Il dato è qui molto superiore per le unità di lavoro rispetto alle persone (solo 1,7 milioni di irregolari, 445.000 delle quali nel commercio, alberghi e ristoranti) probabilmente perché in questi settori è molto frequente il doppio lavoro.

Un irregolare su tre in agricoltura. Il lavoro irregolare è molto frequente anche in agricoltura (321.000 unità di lavoro irregolare pari al 24,9% del totale) per circa 372.000 persone coinvolte (non tutte evidentemente impegnate a tempo pieno). Se si guarda alle persone in agricoltura sono irregolari il 37,4% del totale, oltre una su tre.

Sommerso residuale in industria, ma pesa l'edilizia. L'industria resta un settore nel quale il lavoro sommerso è residuale con 419.000 unità di lavoro irregolare e il 6,6% del totale. Ma il dato risente del lavoro irregolare nelle costruzioni: in edilizia infatti le unità di lavoro irregolari sono 218.000 (l'11,3% del totale)



mentre nell'industria in senso stretto sono 202.000 (il 4,6% del totale). Nelle tabelle della Relazione si evidenzia che le unità di lavoro irregolari sono prevalentemente dipendenti (2,3 milioni a fronte di 657.000 indipendenti) con il 13,4% di irregolarità tra i dipendenti e il 9,6% tra gli indipendenti. **(Fonte: Inail)**



Servizio online di richiesta Visite Mediche di Controllo (VMC) per i datori di lavoro - Nuove funzionalità

La circolare Inps n. 118 del 12.09.2011 ha stabilito, a decorrere dal 1° ottobre 2011, l'esclusività del canale telematico per l'invio, da parte dei datori di lavoro, delle richieste delle visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale (VMC).

La presentazione delle suddette richieste è effettuata attraverso il portale WEB dell'Istituto - servizio di "Richiesta Visita Medica di controllo", con accesso tramite PIN.

Al fine di agevolare l'attività dei datori di lavoro, il servizio presente sul portale dell'Istituto, è stato arricchito di nuove funzionalità, come sottoindicato.

Invio e verifica di richieste multiple per via telematica

L'applicazione presente sul portale WEB dell'Istituto "Richiesta Visita Medica di Controllo" è stata integrata con le funzioni "Invio Richieste Multiple" e "Verifica Invio Richieste Multiple". La funzione "Invio Richieste Multiple" consente al datore di lavoro di inviare con un'unica operazione più richieste di visite mediche di controllo (max 50), alle varie Strutture territoriali INPS competenti per territorio.

Tale funzione deve essere utilizzata in alternativa a quella tradizionale di "Richiesta Visita", che consente di inserire una richiesta alla volta, riempiendo i vari pannelli che l'applicazione presenta.

Essa consente, il caricamento per via telematica (upload) di un file in formato XML (Extensible Markup Language), contenente le richieste di visita medica di controllo predisposte dal datore di lavoro. Il file XML è sottoposto ai controlli formali e sostanziali prima del suo inoltro ai sistemi gestionali per l'assegnazione delle visite.

Tramite la nuova funzione "Verifica Invio Richieste Multiple" è possibile consultare il risultato dei controlli e conoscere, per ogni singola richiesta, la correttezza della stessa o l'eventuale errore riscontrato. Alle Strutture territoriali INPS saranno inviate esclusivamente le richieste acquisite senza errori.

Le nuove funzioni sono utilizzabili dai datori di lavoro abilitati all'attuale servizio per la richiesta di visite mediche di controllo.

Le istruzioni di dettaglio per l'utilizzo delle nuove funzioni sono disponibili nel manuale utente pubblicato all'interno dell'applicazione.

Con l'invio del file XML contenente le richieste di visite mediche di controllo, l'utente è sottoposto ai medesimi vincoli, dichiarazioni, avvisi, auto-certificazioni e limitazioni, che sono esplicitamente riportati nei vari pannelli della funzione tradizionale "Richiesta Visita".

Ad ogni singola richiesta di visita medica di controllo, come di norma, fa comunque seguito una verifica di fattibilità presso la Struttura territoriale INPS destinataria della richiesta stessa.

Il servizio, benché sia già predisposto per la ricezione delle richieste anche da parte delle amministrazioni pubbliche, nella prima fase di sperimentazione, che si concluderà il 31 dicembre 2012, sarà reso disponibile esclusivamente ai datori di lavoro privati.



Trattamento retributivo per giornate di chiusura attività a causa precipitazioni nevose 2012 – settore pubblico e privato - mancato svolgimento della prestazione lavorativa causa neve.

Di seguito la risposta ministeriale ad interpello :



Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

L'Unione Generale del Lavoro – Federazione Nazionale Sanità – ha presentato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla problematica concernente l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione ai lavoratori che non hanno potuto raggiungere il posto di lavoro – “causa neve” – nell'ambito territoriale di Roma Capitale e delle altre province del Lazio.

In proposito, si evidenzia che, nelle giornate del 3, 4, 6, 10 e 11 febbraio 2012, le autorità pubbliche dei territori interessati hanno provveduto ad emanare specifiche ordinanze, disponendo la chiusura di tutti gli uffici pubblici, nonché il divieto di circolazione dei mezzi privati sprovvisti di apposite catene e/o gomme termiche.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale del Personale, Innovazione, Bilancio e Logistica e della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Al fine di fornire la soluzione al quesito avanzato, appare opportuno operare una distinzione tra settore pubblico e settore privato, per evidenziarne i profili differenziali afferenti alla problematica in esame.

Con riferimento al **settore pubblico**, occorre precisare che la mancata effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di cui sopra può considerarsi ascrivibile alle ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al lavoratore.

Nello specifico, la fattispecie prospettata sembrerebbe afferire al c.d. *factum principis*, inteso quale provvedimento autoritativo – **ordinanza di chiusura degli uffici pubblici causa neve** – che **impedisce in modo oggettivo ed assoluto** l'adempimento della prestazione, ossia l'espletamento

dell'attività lavorativa, fermo restando **l'obbligo datoriale di corrispondere la retribuzione nelle giornate indicate**.

L'interpretazione innanzi sostenuta risulterebbe, peraltro, recepita nell'ambito della contrattazione collettiva comparto Ministeri, laddove viene indicata tra le motivazioni per cui possono essere concessi i permessi retribuiti, anche l'ipotesi di assenza motivata da gravi calamità naturali che rendano oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, **fatti salvi i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità**.

Nel **settore privato**, invece, il provvedimento autoritativo concernente il **divieto di circolazione dei mezzi privati sprovvisti di apposite catene** non costituisce impedimento di carattere assoluto all'effettuazione della prestazione lavorativa, in quanto non preclude la libera scelta datoriale di continuare a svolgere le attività connesse al settore di appartenenza.

Si precisa, tuttavia, che in tali eventualità il mancato raggiungimento del posto di lavoro potrebbe risultare, comunque, estraneo alla volontà del lavoratore, pertanto la mancata esecuzione delle prestazione contrattuale, in presenza di tempestiva comunicazione del lavoratore all'azienda, supportata da idonea motivazione (cfr. artt. 1218 e 2104 c.c.), non sembrerebbe qualificabile in termini di inadempimento a lui imputabile.

Alla luce delle osservazioni sopra svolte ed in linea con i principi codicistici che presidono le obbligazioni contrattuali, si ritiene che in tali fattispecie l'impossibilità sopravvenuta liberi entrambi i contraenti: il lavoratore dall'obbligo di effettuare la prestazione e il datore dall'obbligo di erogare la corrispondente retribuzione. Restano ferme, tuttavia, le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro che, generalmente, contemplano la possibilità per il lavoratore di fruire di titoli di assenza retribuiti connessi al verificarsi di eventi eccezionali.



Cassa integrazione guadagni - A maggio aumentano le ore autorizzate +22,5% rispetto ad aprile 2012 , +2,7% rispetto a maggio 2011

Per il mese di maggio 2012 si registra un forte incremento delle ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate, rispetto al precedente mese di aprile. Il totale è passato, infatti, dagli 86,2 milioni di aprile a 105,5 milioni, con un incremento pari al +22,5%. Molto più contenuto l'aumento rispetto al maggio dello scorso anno (+2,7%), quando le ore autorizzate sono state 102,7 milioni.

Nel complesso, il numero delle ore autorizzate nei primi cinque mesi del 2012 si mantiene all'incirca lo stesso dei primi cinque mesi del 2011: 428,3 milioni nel 2012 contro 425,6 milioni del 2011 (+0,64%).

L'incremento interessa tutti i tipi di interventi, per cui, nell'analisi delle singole tipologie, si nota che gli interventi ordinari (CIGO) sono passati dai 27,2 milioni di aprile ai 34,6 milioni di maggio, facendo registrare un +27,1%. L'incremento è ancora più consistente (+74,6%) se confrontato con i dati del mese di maggio 2011 (19,8 milioni di ore). L'aumento delle ore autorizzate riguarda prevalentemente il settore industriale, quasi raddoppiate (25,7 milioni) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (13,6 milioni).

In aumento anche le ore di CIGS. Gli interventi straordinari di maggio 2012 hanno raggiunto, infatti, i 36,9 milioni di ore, contro i 29,9 milioni di aprile, con un incremento del +23,4%, mentre si registra una diminuzione del -28,3% rispetto a maggio 2011, con 51,5 milioni di ore autorizzate. In questo caso, la variazione negativa è da imputare esclusivamente al settore industriale, che registra un calo del -37,1%, essendo passato dai quasi 48,3 milioni di ore del mese di maggio 2011, ai 30,4 milioni di quest'anno.

Sempre in aumento, ma molto meno consistente, gli interventi in deroga (CIGD), che nello scorso mese di maggio sono stati pari a 34 milioni di ore, con un +17,1% rispetto ai 30 milioni del mese di aprile. Aumento ancora più contenuto (+8,2%) se confrontato con il mese di maggio 2011, nel corso del quale furono autorizzate 31,4 milioni di ore.

Infine, passando ai dati su disoccupazione e mobilità, nel mese di aprile 2012 sono state presentate circa 78mila domande di disoccupazione, il 10% in più rispetto al mese di aprile 2011, con circa 71mila domande. Diminuiscono, invece, del -19% le domande di mobilità, che passano dalle 9300 di aprile 2011 alle 7500 di aprile 2012. Complessivamente, il primo quadrimestre di quest'anno ha registrato un incremento del +16,7% per le domande di disoccupazione (da 336mila a 392mila), e una riduzione pari al -1,2% delle domande di mobilità (passate da 45mila a quasi 44.500).

(Fonte: Inps)

Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2012-30 giugno 2013.

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2010 e l'anno 2011 è risultata pari al 2,7%.

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2011 – 30 giugno 2012 con il predetto indice.

Si allegano pertanto le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013, alle diverse tipologie di nuclei familiari.



Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Le nuove tabelle son disponibili sul sito www.inps.it

Cure termali e pianificazione delle ferie

Entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del provvedimento da parte dell'Inps di accoglimento della domanda, il dipendente è obbligato ad iniziare le cure.

Tale termine di novanta giorni è finalizzato a migliorare il trattamento termale in considerazione dell'efficacia e della tempestività terapeutica, tenendo anche conto dell'insorgenza di eventuali controindicazioni.

Peraltro, in molti casi, le ferie sono state pianificate ad inizio anno con i datori di lavoro; per venire incontro alle esigenze di questi assicurati, in via del tutto eccezionale ed esclusivamente per l'anno in corso, l'Inps ha reso noto che non si vorrà tener conto del predetto termine.

Alla luce di quanto sopra esposto, si rappresenta, quindi, che gli assicurati che hanno già provveduto alla pianificazione delle ferie con i propri datori di lavoro, dovranno produrre, presso le competenti strutture INPS, dichiarazione attestante sotto la propria responsabilità, l'impossibilità di beneficiare delle cure termali nel termine di 90 giorni – di cui msg.006462del 13 aprile 2012 - precisando di aver già pianificato le ferie e specificando in quale periodo dell'anno 2012.

Solo a seguito di tale dichiarazione, le strutture territoriali INPS saranno autorizzate a non tener conto del predetto termine, dandone comunicazione sia all'assicurato che alla struttura alberghiera termale interessata.

Con l'occasione si rammenta che il provvedimento di accoglimento della domanda di cure termali deve essere trasmesso agli assicurati a mezzo raccomandata



Assunzioni agevolate con L. 407/90 anche se il lavoratore ha percepito l'indennità di disoccupazione

L'Inps così chiarisce sul riconoscimento degli incentivi

Giungono a questa Direzione centrale, ai fini del riconoscimento degli incentivi previsti dall'art. 8, co 9, legge 407/1990, richieste di chiarimenti in materia di stato di disoccupazione.

In particolare, si è posto il problema se l'indennità di disoccupazione concorra a formare il reddito rilevante ai fini della perdita dello stato di disoccupazione, in quanto l'articolo 4 del d.lgs. 181/2000 – aggiornato con le modifiche di cui al d.lgs. 297/2002 – stabilisce che si conserva lo "stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione".

A tale proposito si precisa quanto segue.

L'articolo 4 del d.lgs. 181/2000 dà rilievo all'attività lavorativa effettivamente svolta; non rileva, pertanto, il reddito risultante da indennità di disoccupazione, in quanto non derivante da attività lavorativa. Conseguentemente, tale reddito non assume rilievo neanche ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per l'eventuale fruizione dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, co 9, legge 407/1990.

Si evidenzia, infine, che la competenza a certificare lo stato di disoccupazione è attribuita ai Centri per l'impiego presso cui il lavoratore ha dichiarato la propria disponibilità a lavorare; al fine di superare eventuali contrasti interpretativi, le sedi sono pertanto invitate a segnalare a questa direzione centrale eventuali diverse interpretazioni da parte dei Centri per l'impiego.



Proroga dei termini di versamento per l'anno 2012 - I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul piano di rateazione

Proroga dei versamenti della dichiarazione con effetti anche sui pagamenti rateali dovuti a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dell'acconto della cedolare secca. Il Dpcm del 6 giugno 2012 ha prorogato il termine di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi e di quelle in materia di Irap e di dichiarazione unificata annuale, con lo slittamento di tutti i pagamenti delle imposte prima fissati al 16 giugno

2012. La risoluzione 69/E della Agenzia delle Entrate chiarisce il contenuto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno, precisando in particolare gli effetti sul piano di rateazione. Per effetto della proroga, il contribuente può scegliere di effettuare i versamenti entro il 9 luglio 2012 (senza nessuna maggiorazione) e dal 10 luglio al 20 agosto 2012 (con una maggiorazione delle somme pari allo 0,40 per cento di interessi). La proroga riguarda in primo luogo tutte le persone fisiche e, inoltre, tutti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio.

Le rate "riviste" per chi sceglie la proroga. La proroga dei versamenti disposta dal Dpcm incide anche sui versamenti rateali dovuti a titolo di saldo e di acconto delle imposte sui redditi e sul versamento rateale dell'acconto della imposta sostitutiva – operata nella forma della cedolare secca – che segue gli stessi termini di versamento stabiliti per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Se il contribuente sceglie di avvalersi della proroga ed intende rateizzare i versamenti, il piano di rateazione dovrà essere rideterminato riducendo il numero delle rate. In questo caso andrà considerato come inizio della rateazione il termine di versamento prorogato. Il termine di fine rateazione è il 16 novembre per i titolari di partita Iva e il 30 novembre per i soggetti non titolari di partita Iva. La risoluzione contiene una serie di utili tabelle che guidano passo passo il contribuente alla rivisitazione del piano di rateazione.

I versamenti coinvolti. Sono stati prorogati tutti i versamenti delle imposte ordinariamente fissati al 16 giugno 2012, come ad esempio quelli relativi all'imposta sugli immobili e alle attività finanziarie detenute all'estero, l'imposta sulla rivalutazione del valore dei terreni e l'imposta sostitutiva della cedolare secca.

Il testo della risoluzione è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.



Beni in godimento ai soci In una circolare le istruzioni delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E, detta istruzioni sulla disciplina dei beni relativi all'impresa concessi in godimento a soci o familiari. Il documento di prassi si sofferma, in particolare, su soggetti e beni interessati, modalità di calcolo del reddito diverso da portare a tassazione, indeducibilità dei costi per l'impresa concedente, nonché sull'entrata in vigore delle nuove norme, introdotte dalla "manovra di ferragosto" dello scorso anno (DI n. 138/2011).

Le regole e gli esempi per il calcolo dell'imposta - Le norme "anti società schermo" prevedono la tassazione, in capo ai soggetti stabiliti, del reddito costituito dalla differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene. Sul punto la circolare spiega, con alcuni esempi, come calcolare questo reddito, anche con riferimento ai casi in cui il bene è concesso solo per una frazione dell'anno, e sottolinea che il "reddito diverso" in questione non segue il criterio di cassa, ma quello di competenza (si considera, cioè, conseguito alla data in cui matura). Chiarimenti anche per i

concedenti, che non possono portare in deduzione tutti i costi relativi ai beni concessi in godimento, salvo i casi in cui si tratta di beni per i quali sono già previsti dei limiti alla deducibilità.

Il documento di prassi, inoltre, si sofferma sui tempi: per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, le nuove norme scattano dal periodo d'imposta 2012; per gli altri, a partire dal periodo successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione (legge n. 148/2011, entrata in vigore il 18 settembre 2011).

I beni "sotto la lente" - Entrano a pieno titolo nella nuova disciplina i beni relativi all'impresa, posseduti, a titolo di proprietà o per effetto di un diritto reale, o detenuti dall'impresa in locazione, anche finanziaria, in noleggio o in comodato, concessi in godimento ai soggetti specificati dalla circolare. Restano fuori, invece, i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale (residenti o non), concessi in godimento a enti non commerciali soci che usano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali. Stesso trattamento per gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci, poiché l'assegnazione delle abitazioni in godimento a condizioni migliori di quelle del libero mercato fa parte dello scopo mutualistico di queste cooperative.

Niente sanzione per l'omesso versamento - Il contribuente che non ha applicato correttamente le regole in sede di calcolo del primo acconto, potrà sanare l'eventuale omesso versamento in sede di secondo acconto. In questo caso, scattano solo gli interessi, e non le sanzioni per ritardato pagamento, per gli eventuali omessi versamenti, che potranno essere sanati, come accennato, al momento del secondo acconto con la maggiorazione del 4% annuo prevista per i pagamenti rateali (art. 20 Dlgs n. 241/1997).

Parola d'ordine: ridurre il contenzioso - Una circolare detta istruzioni e obiettivi agli uffici

Il Fisco detta istruzioni ai suoi uffici legali e punta tutto sulla riduzione del contenzioso. Per realizzare questo obiettivo l'Agenzia farà sempre più leva sulla sostenibilità della pretesa tributaria e sulla qualità della difesa in giudizio che, insieme, consentiranno di raggiungere i tre obiettivi prioritari dell'Amministrazione finanziaria: migliorare gli indici di vittoria, sviluppare la tax compliance, incentivare il ricorso agli strumenti "evita lite" da parte dei contribuenti. Con la circolare n. 22/E, l'Agenzia delle Entrate fornisce gli indirizzi operativi del contenzioso tributario per il 2012, con stringenti obiettivi di budget e indicatori di azione, anche alla luce dell'Atto di indirizzo 2012-2014 e della Convenzione triennale con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 2011-2013.

All in del Fisco sugli strumenti "scaccia lite" - Illustrando in modo sistematico le linee guida per la gestione del contenzioso tributario nel 2012, la circolare chiama gli uffici a un rinnovato impegno, anche in virtù delle recenti modifiche normative che hanno interessato il contenzioso. Il riferimento è, in particolare, all'avvio della mediazione obbligatoria per le controversie fino a 20mila euro e alla chiusura agevolata delle liti "minori" pendenti al 31 dicembre 2011. Due novità che guadagnano la scena tra gli strumenti deflativi, che, di fatto, mirano a prevenire in partenza le liti con il Fisco o a favorirne la chiusura.

Obiettivo prioritario, "tagliare" il contenzioso - Sviluppo delle professionalità, potenziamento degli strumenti di monitoraggio/analisi del contenzioso e sistematica partecipazione dei funzionari del Fisco alle udienze. Il Fisco schiera una strategia a tre punte per rafforzare la difesa in giudizio degli interessi erariali, con un occhio di riguardo alle liti più rilevanti dal punto di vista giuridico ed economico.

Sul fronte della mediazione, agli uffici è richiesto di concludere con tempestività tutti i procedimenti con un atto che assicuri la "giusta imposizione". Più in generale, le linee operative spingono verso la valutazione del *rating* (grado) di sostenibilità della lite; raccomandano l'esercizio dell'autotutela tutte le volte che ne ricorrono i presupposti e suggeriscono di valutare attentamente le probabilità che siano accolti l'appello o il ricorso in Cassazione. Stop ai giudizi eccessivamente lunghi: sul punto, le novità introdotte dalla manovra correttiva dello scorso anno (art. 37 del Dl 98/2011), offrono un'occasione di cooperazione con le Commissioni tributarie per ridurre il contenzioso pendente.

Obiettivi di budget e indicatori di azione, l'Agenzia fissa i numeri - Nuovo indicatore *ad hoc* per la mediazione (per "garantire l'esame sistematico ed effettivo delle istanze"), partecipazione dell'Agenzia alle udienze in Ctp e Ctr di valore fino a 10mila euro (prima fissato a quota 5mila), obiettivi di budget in linea con quelli fissati nel 2011 e, in generale, percentuali attese di conseguimento ("indicatori soglia") non inferiori al 98%. In chiusura, la circolare punta i fari sull'Organo consultivo interno (Oci) - pronto a entrare in azione fornendo supporto nella valutazione del *rating* di sostenibilità delle liti e pareri sulle istanze di mediazione - mentre procede il progetto "Qualità del contenzioso tributario", inaugurato nel 2008 per alzare l'asticella degli esiti pro-Fisco nelle controversie economicamente più rilevanti.



Agevolazioni fiscali per le reti di impresa - Ammesso all'86% il risparmio di imposta

Si attesta oltre l'86% la quota di risparmio di imposta a favore delle imprese che hanno fatto "rete". Più precisamente, in relazione al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 alle imprese appartenenti a una delle reti d'impresa, riconosciute dall'articolo 42 del DI 78/2010, il beneficio fiscale spetta in misura non superiore all'86,5011 % del risparmio di imposta richiesto con il modello Reti. Lo prevede un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, che spiega che la misura del beneficio dipende dal rapporto tra il totale delle risorse stanziato pari a 14 milioni di euro, per il 2012, e l'importo del risparmio d'imposta complessivamente richiesto al Fisco con il modello Reti che, al 23 maggio 2012, ha superato la quota di 16 milioni di euro.

In che cosa consiste il beneficio fiscale - L'agevolazione è prevista dall'articolo 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 – convertito dalla legge 30 luglio 2010 – che stabilisce, fino al periodo d'imposta 2012, la sospensione d'imposta della quota degli utili di esercizio destinata dalle imprese che aderiscono o sottoscrivono un contratto di rete al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. La quota degli utili che non concorre alla formazione del reddito di impresa non può comunque superare il limite di un milione di euro.



Calcolo della base imponibile Irap - I nuovi chiarimenti delle Entrate

Arrivano le nuove linee guida dell'Agenzia sulla determinazione della base imponibile Irap, che vanno a completare il quadro già definito dai precedenti documenti di prassi in materia. Con la circolare 26/Ei, l'Amministrazione finanziaria illustra nel dettaglio, avvalendosi anche di esempi, alcuni casi relativi all'applicazione della disciplina Irap introdotta con la legge n. 244/2007. Il trattamento dei costi sostenuti per il personale addetto a ricerca e sviluppo e quello della svalutazione per i soggetti Ias adopter sono soltanto alcuni degli argomenti affrontati.

Costi sostenuti per il personale addetto a ricerca e sviluppo – E' possibile dedurre dal valore della produzione ai fini Irap i costi sostenuti sia per il personale addetto alla ricerca di base sia per quello addetto alla ricerca applicata e allo sviluppo, a patto che venga rilasciata un'attestazione di effettività di tali costi. L'attestazione, che ha lo scopo di garantire l'effettività dei costi di ricerca e sviluppo e la loro corrispondenza alla relativa documentazione contabile, può essere redatta dal presidente del collegio sindacale o, in sua mancanza, da un revisore dei conti, o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, o dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Trattamento della svalutazione per i soggetti Ias adopter – Per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, Ias/Ifirs, i maggiori valori fiscali, derivanti dalla svalutazione irrilevante ai fini Ires, possono assumere rilievo ai fini Irap con le stesse modalità previste per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali per la redazione del bilancio.

La circolare precisa che le svalutazioni operate, per essere considerate utili ai fini dell'individuazione delle quote di ammortamento deducibili, devono essere ridotte dell'importo degli incrementi di valore delle attività di bilancio rilevati precedentemente e che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile.

Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.



Riscontro del modello 730/2010: c'è tempo fino al 30 giugno 2012 per presentare la documentazione

C'è tempo fino al 30 giugno 2012 per consegnare all'Agenzia delle entrate i documenti che servono a dimostrare il sostenimento di spese e oneri, che danno diritto a deduzioni o detrazioni fiscali, indicate nel 730/2010.

L'attività di riscontro, eseguita ai sensi dell'art. 36 ter del Dpr 600/73, è assolutamente di routine e coinvolgerà per quest'anno solo il 4% delle dichiarazioni presentate da persone fisiche appositamente selezionate sulla base di particolari indici di rischio (in totale circa 400mila, mentre il primo invio ha coinvolto 206mila contribuenti).

Premesso che la documentazione oggetto di precedente richiesta non deve essere più esibita si evidenzia che, per gli atti già in possesso di una Pubblica amministrazione sarà sufficiente indicare dove sia possibile reperire tali documenti.

Entrato in vigore il Decreto Sviluppo (DL n. 83/2012 - Misure urgenti per la crescita del Paese

Settanta gli articoli che compongono il testo, pubblicato con alcune modifiche rispetto alle bozze circolate nei giorni scorsi. Cominciando però dalle "conferme", nulla cambia per quanto riguarda la detrazione del 36 e del 55% sulle spese sostenute – rispettivamente – per interventi di recupero edilizio e per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (si veda "Bonus da 36% a 50% dall'entrata in vigore del Decreto Sviluppo" del 23 giugno 2012). Due, dunque, le novità più rilevanti, contenute nell'art. 11 del Decreto: l'agevolazione del 36% sarà incrementata al 50% per circa un anno, ossia per le spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del DL (26 giugno 2012) e fino al 30 giugno 2013; quanto alla detrazione IRES/IRPEF del 55%, competerà per una quota pari al 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2013 e il 30 giugno dello stesso anno. Nessuna modifica rispetto alle bozze anche per le novità in tema di concordato preventivo (si vedano "Efficacia potenziata per il nuovo concordato preventivo" del 20 giugno e "Nuove regole per il concordato preventivo con continuità aziendale" del 26 giugno). Il Decreto Sviluppo, all'art. 33, è intervenuto modificando l'art. 161 L. fall., con alcune integrazioni che dovrebbero migliorare l'efficacia del concordato preventivo nella composizione delle crisi d'impresa, quindi non soltanto come procedura liquidatoria alternativa al fallimento. In sintesi, la domanda di concordato deve ora essere accompagnata da un piano contenente la descrizione di modalità e tempistiche per l'adempimento della proposta concordataria, così da permettere ai creditori una valutazione adeguata. La nomina del professionista, inoltre, spetta al debitore. Rilevante, poi, la possibilità per l'imprenditore in stato di crisi di presentare la proposta, il piano concordatario e l'attestazione in un periodo successivo al deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo (termine compreso tra i 60 e i 120 giorni dal deposito, con facoltà di proroga fino a un massimo di 60 giorni). Restano confermate, inoltre, le misure per l'edilizia contenute al Capo III, art. 9 del Decreto, ossia quelle riguardanti il ripristino IVA per le cessioni e le locazioni di nuove costruzioni (si veda, tra gli altri, "Il DL Sviluppo porta l'immobiliare fuori dall'esenzione IVA" del 16 giugno 2012). In particolare, sono stati riformulati i numeri 8), 8-bis) e 8-ter) dell'art. 10 del DPR 633/1972, prevedendo: la possibilità di esercitare l'opzione per l'imponibilità IVA anche per le locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici o che abbiano ristrutturato gli immobili, con applicazione dell'IVA al 10% in caso di esercizio dell'opzione; rimangono esenti IVA le cessioni di fabbricati abitativi effettuate da imprese diverse da quelle costruttrici o ristrutturatrici. Infine – sempre in estrema sintesi – si applica il regime del *reverse charge* a tutte le cessioni di fabbricati abitativi e strumentali per i quali sia stata esercitata l'opzione in luogo del regime naturale. Tutto invariato rispetto alle bozze, poi, per quanto concerne il credito d'imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato (art. 24 del Decreto Sviluppo). L'agevolazione ammonta al 35% delle spese calcolate sul costo aziendale, con un limite massimo di 200mila euro annui ad impresa e il vincolo di trattenere il personale assunto per almeno 3 anni, oltre ad alcune specifiche ipotesi di



decadenza dal beneficio (si veda "Agevolate le assunzioni di personale altamente qualificato" del 18 giugno 2012). Passando, invece, alle norme modificate rispetto alle anticipazioni, l'art. 44 del Decreto Sviluppo affianca alla srl ordinaria e a quella semplificata ex art. 2634-bis c.c. – tipologia introdotta dal DL 1/2012 per gli "under 35" – la nuova srl a capitale ridotto, rivolta a coloro che, in punto costituzione, abbiano compiuto 35 anni .

Economia

Struttura e dimensione delle imprese

Il documento dell'ISTAT sulle imprese - anno 2010

Nel 2010 le imprese attive nell'industria e nei servizi sono poco meno di 4,5 milioni e occupano complessivamente circa 17 milioni di addetti. Il 95% delle imprese ha meno di 10 addetti e impiega il 47% dell'occupazione totale. Le imprese senza lavoratori dipendenti sono circa 3 milioni e corrispondono al 65,4% del totale delle imprese attive. Gli addetti sono concentrati nel settore manifatturiero (23% del totale), nel commercio all'ingrosso e al dettaglio (20%) e nelle costruzioni (10%). Quasi due terzi delle imprese sono individuali e coinvolgono il 26% degli occupati; le altre adottano, nel 17,5% dei casi, la forma giuridica di società di persone, nel 17% quella di società di capitali, mentre il restante 1,2% è costituito da società cooperative. Tra il 2009 e il 2010 il numero delle imprese è stabile (+0,2%), mentre l'occupazione diminuisce del 2,5%. Nell'industria aumenta il comparto delle utilities, le imprese che forniscono energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (+36,8% le imprese e +1,5% l'occupazione) e di fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento (+2,9% le imprese e +1% l'occupazione). Si rileva, invece, una diminuzione delle imprese e dell'occupazione nelle attività estrattive (rispettivamente -1,9% e -3,8%) e in quelle manifatturiere (2,8% e 4,9%). Nelle costruzioni la diminuzione delle imprese e dell'occupazione è consistente (rispettivamente 2,5% e -6,2%). In leggera ripresa appare il settore dei servizi, con un lieve aumento generalizzato del numero delle imprese, ad eccezione del settore del trasporto e magazzinaggio (-1,6%), dei servizi di informazione e comunicazione (1,5%) e del commercio all'ingrosso e al dettaglio (0,9%). La contrazione dell'occupazione nei servizi è meno accentuata di quella registrata nell'industria e in leggera ripresa nella sanità e assistenza sociale (+3,3%) e nelle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (+2,5%), dove si registra la rapida espansione delle attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco (+16%). Si riducono le imprese individuali (-1%) e le società di persone (-0,9%). Crescono le società cooperative (+3,1% le imprese e +2,7% l'occupazione) e le società di capitali (+3%) rispetto al 2009, ma il loro incremento si accompagna ad una contrazione di oltre 68 mila addetti (-0,8%). Il numero delle imprese, pressoché stabile nel complesso, è in lieve flessione nel Sud e nelle Isole (rispettivamente, 0,4% e 0,8% rispetto al 2009). Su tutto il territorio nazionale si riscontra un aumento delle imprese del settore degli altri servizi, mentre sono evidenti le difficoltà dei comparti industriali, del commercio e delle costruzioni. La contrazione dell'occupazione più accentuata colpisce il settore delle costruzioni nel Sud e nelle Isole (rispettivamente 6,8% e 8,2%). L'unica dinamica positiva si registra per gli Altri servizi, nel Centro (+1,8%) e nel Sud (+0,8%).

Ue a 17, crescita zero. In Italia i risultati peggiori - I dati Eurostat sulla crescita dell'Ue

Crescita zero per il Pil dell'eurozona e dell'Ue nel primo trimestre dell'anno: la conferma è arrivata da Eurostat. Nello stesso periodo l'Italia ha registrato una flessione del Pil dello 0,8%, il risultato peggiore tra quelli riportati da Eurostat dopo l'Ungheria (-1,3%) e la Repubblica ceca (-1%). Rispetto al primo trimestre del 2011 e dopo le correzioni stagionali, il Pil – secondo i dati Eurostat – nel periodo gennaio-marzo 2012 ha registrato una flessione dello 0,1% nella zona euro, mentre è cresciuto dello 0,1% nell'insieme dei 27 Paesi Ue: nel trimestre precedente le variazioni erano state pari rispettivamente a +0,7 e +0,8%. Per l'Italia i dati Eurostat confermano una flessione del Pil su base annua dell'1,3%, un dato migliore solo a quelli di Grecia (-6,2) Portogallo (-2,2) Ungheria (-1,5) e Cipro (-1,4) e a pari merito con l'Olanda. I dati Eurostat confermano anche il ruolo trainante svolto dalla Germania: il suo Pil nel primo trimestre del 2012 è cresciuto dello 0,5% rispetto al trimestre precedente e dell'1,2% nei confronti dello



stesso periodo del 2011. Rilevanti anche i risultati della Polonia: +0,8% sul trimestre precedente e +3,8% su base annua.

Più di 9 milioni di italiani dichiarano di non aver potuto accedere ad alcune prestazioni sanitarie per ragioni economiche

Presentata al «Welfare Day» la ricerca Rbm Salute-Censis sul ruolo della sanità integrativa

Sanità negata per 9 milioni di italiani, servono i Fondi integrativi. Frena la spesa pubblica, esplode la spesa privata (+25,5% negli ultimi dieci anni). E chi non può pagare di tasca propria rinuncia alle prestazioni. Per il futuro una sanità equa e sostenibile non potrà più fare a meno dei Fondi integrativi, che possono far vincere la sfida delle risorse aggiuntive.

Roma, 5 giugno 2012 – La sanità negata. Più di 9 milioni di italiani dichiarano di non aver potuto accedere ad alcune prestazioni sanitarie di cui avevano bisogno per ragioni economiche. 2,4 milioni sono anziani, 5 milioni vivono in coppia con figli, 4 milioni risiedono nel Mezzogiorno. Piani di rientro e spending review hanno determinato un crollo verticale del ritmo di crescita della spesa pubblica per la sanità. Si è passati da un tasso di incremento medio annuo del 6% nel periodo 2000-2007 al +2,3% del periodo 2008-2010. La flessione si registra soprattutto nelle regioni con piano di rientro, dove si è passati dal +6,2% all'anno nel periodo 2000-2007 a meno dell'1% di crescita media annua nel periodo 2008-2010. La spesa sanitaria privata invece è aumentata più che nel periodo pre-crisi: +2,2% medio annuo nel periodo 2000-2007 e +2,3% negli anni 2008-2010 (l'incremento complessivo nel periodo 2000-2010 è stato del 25,5%). E il 77% di coloro che ricorrono al privato lo fa a causa della lunghezza delle liste d'attesa. Lo rivela una ricerca di Rbm Salute-Censis, promossa in collaborazione con Munich Re, presentata oggi al «Welfare Day».

La sanità che peggiora. Parla di una sanità in peggioramento nella propria regione il 31,7% degli italiani, con un balzo di 10 punti percentuali in più nel 2012 rispetto al 2009, quando erano il 21,7%. Le persone che avvertono invece un miglioramento sono diminuite di oltre 7 punti percentuali.

Il gap delle risorse pubbliche. Nel 2015 è previsto un gap di circa 17 miliardi di euro tra le esigenze di finanziamento della sanità e le risorse disponibili nelle regioni. I tagli alla sanità pubblica abbassano la qualità delle prestazioni e generano iniquità. Per questo è prioritario trovare nuove risorse aggiuntive per impedire che meno spesa pubblica significhi più spesa privata e meno sanità per chi non può pagare.

La sanità integrativa, opportunità per una sanità equa e sostenibile. La sanità complementare in Italia è un universo composto da centinaia di Fondi integrativi, a beneficio di oltre 11 milioni di assistiti, che svolgono un ruolo ampiamente sostitutivo e colmano i vuoti dell'offerta pubblica. La ricerca di Rbm Salute-Censis ha riguardato 14 Fondi sanitari per oltre 2 milioni di assistiti e importi richiesti per prestazioni pari a oltre 1,5 miliardi di euro nel triennio 2008-2010. Il 55% degli importi dei Fondi integrativi ha riguardato prestazioni sostitutive (ricovero ospedaliero, day hospital, ecc.) fornite in alternativa a quelle dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) del Servizio sanitario. Il restante 45% degli importi ha riguardato prestazioni integrative (cure dentarie, fisioterapia, ecc.). Tra le varie tipologie di Fondi integrativi esistenti, sono i Fondi aziendali, rispetto a quelli istituiti dalla contrattazione collettiva nazionale, a garantire in misura maggiore la copertura anche alle famiglie degli iscritti (inclusi i più vulnerabili, minori e anziani).

I laureati e il lavoro - Indagine 2011 sui laureati del 2007 (fonte Istat)

© Nel 2011 lavora il 71,5% dei laureati che hanno conseguito il titolo nel 2007, mentre è in cerca di lavoro il 15,2%. Rispetto all'edizione precedente dell'indagine (sui laureati del 2004), si riduce la quota degli occupati (era il 73,2% nel 2007) e cresce quella delle persone in cerca di lavoro (13,5%).

© Dopo un anno dal conseguimento del titolo, le persone che si sono laureate nel 2007 in corsi specialistici biennali sono occupate nel 67,5% dei casi; quattro anni dopo il titolo, ossia nel 2011, gli occupati salgono all'82,1%. La situazione a un anno dalla laurea peggiora tra quanti, conseguita la laurea triennale nel 2007, hanno portato a termine il biennio specialistico nel 2010: a essere occupato nel 2011 è solo il 58,2%.

© Tra le lauree triennali i migliori esiti occupazionali si riscontrano per i corsi afferenti alle classi delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche (circa il 95% di occupati). Tra le lauree specialistiche



biennali, livelli di occupazione superiori al 90%, abbinati a quote di lavoro continuativo iniziato dopo il titolo maggiori del 70%, si registrano per i corsi di ingegneria meccanica, gestionale ed elettronica e per quelli di architettura e ingegneria edile e delle scienze economico-aziendali.

⑤ Le situazioni più critiche sono quelle relative ai laureati nei corsi afferenti alle classi triennali di scienze biologiche, scienze della terra, lettere e filosofia (con tassi di disoccupazione superiori al 40%). Le difficoltà dei corsi dei gruppi geo-biologico e letterario si riscontrano anche per i laureati del biennio specialistico.

⑤ Particolari criticità si evidenziano per i laureati che al momento dell'intervista vivono abitualmente nel Mezzogiorno: a quattro anni dalla laurea la percentuale di persone in cerca di occupazione è superiore al 27% tra i "triennali". Inoltre, circa il 30% dei laureati che prima di iscriversi all'università risiedevano nel Mezzogiorno e nel 2011 lavorano, vive nel Centro-Nord. Per il Nord la quota dei residenti prima dell'iscrizione all'università in tale ripartizione, che nel 2011 lavora in altri contesti territoriali non arriva al 5%.

⑤ Lo svantaggio femminile nell'accesso al lavoro è evidente sia tra i laureati "triennali" sia per quelli in corsi a ciclo unico o specialistici biennali, con un differenziale nei tassi di disoccupazione di circa 8 punti:

la disoccupazione femminile è del 23%, contro il 14,8% maschile, per le lauree triennali e del 18%, contro il 10,2% maschile, per le altre.

⑤ Le donne risultano avere un lavoro a tempo indeterminato meno frequentemente degli uomini (quasi 48% per le lauree triennali e circa 43% per quelle a ciclo unico o specialistiche biennali contro il circa 51% maschile in ambo le tipologie), mentre mostrano percentuali più elevate di lavori occasionali (rispettivamente, 10,5% contro il 7,2% e 11,5% contro 7,6%) e di lavori "a termine" (32,2% contro 26,4% per le lauree di durata triennale e 29,2% contro 18,4% per quelle a ciclo unico e specialistiche biennali).

⑤ In merito alla soddisfazione per il lavoro svolto, gli elementi più appaganti sono il grado di autonomia sul lavoro e le mansioni svolte: la quota dei "molto o abbastanza soddisfatti" su questi aspetti supera l'85% per tutte le tipologie di corsi di laurea. La possibilità di carriera e il trattamento economico sono, invece, gli elementi meno gratificanti, con quote di soddisfazione intorno al 60%. Il livello di soddisfazione femminile è sempre più contenuto rispetto a quello dichiarato dagli uomini, con differenze particolarmente accentuate per quanto riguarda la possibilità di carriera.



Napolitano: Il rilancio della crescita in Europa deve essere mirato a un sostanziale incremento dell'occupazione

Il primo intervento di un Presidente della Repubblica italiano di fronte ai delegati dei 185 Stati membri dell'ILO

"Il rilancio della crescita in Europa, indispensabile per uscire dalla crisi, deve essere mirato a un sostanziale incremento dell'occupazione come essenziale garanzia di equità considerando che l'aumento dell'attività produttiva e del Pil non si traducono necessariamente in rilancio occupazionale; il pieno impiego deve dunque tornare ad essere considerato un fine in sé, poiché è un fatto che negli ultimi decenni il pieno impiego non ha più avuto uno spazio primario né come parola d'ordine né come obiettivo delle politiche pubbliche". E' con queste parole che il Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, è intervenuto alla Conferenza Internazionale del Lavoro dell'ILO in corso di svolgimento a Ginevra, segnando un passaggio storico sia per il nostro paese sia per l'agenzia delle Nazioni Unite



Vendite al dettaglio: mai così male dal 2001

Il commento dell'Ufficio Studi di Confcommercio ai dati sulle vendite al dettaglio diffusi dall'Istat

"Il netto ridimensionamento delle vendite al dettaglio registrato ad aprile, in parte anticipato dall'Icc (l'Indicatore dei consumi di Confcommercio), rappresenta un fatto eccezionale che conferma come la riduzione del reddito disponibile, compresso dall'incremento della pressione fiscale, determini una forte contrazione dei consumi delle famiglie". Questo il commento dell'Ufficio Studi di Confcommercio ai dati sulle vendite al dettaglio diffusi dall'Istat. "Pur considerando la differenza di giorni lavorativi in aprile, 19 nel 2012 a fronte dei 20 del 2011, le dinamiche registrate nei primi mesi dell'anno - precisa la nota - rendono sempre più verosimile la previsione di una diminuzione particolarmente profonda dei consumi nell'intero 2012. In termini pro capite, la flessione potrebbe così raggiungere il 3,2-3,3% in termini reali, un'evidenza statistica che non avrebbe precedenti nella storia economica del nostro Paese. Questa debolezza della domanda suggerisce quanto sia opportuna una revisione, seppure modesta, di alcuni obiettivi di bilancio, in accordo con i partner dell'eurozona. Allo stesso tempo, appare urgente la fissazione di modi, tempi ed entità del processo di restituzione fiscale, alimentato sia dai proventi della lotta all'evasione, sia dai risparmi derivanti dalla spending review. Così come è necessario cancellare la manovra sulle aliquote IVA dal novero dei provvedimenti possibili".



Cittadinanza europea, l'Ue vuole sentire il vostro parere

Per cercare di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno esercizio dei diritti goduti quali cittadini europei, la Commissione lancia un questionario su web per raccogliere, entro il 9 settembre, idee e impressioni. **'your-rights-your-future'**, a questo indirizzo sul sito dell'Unione europea tutti i cittadini dell'Europa dei 27 Stati membri possono indicare, tramite un questionario on line, i principali ostacoli che impediscono l'esercizio della piena cittadinanza dell'Ue. Sono importanti anche le idee dei cittadini e delle organizzazioni su come eliminare tali ostacoli e sviluppare ulteriormente la cittadinanza dell'Unione. I risultati dell'iniziativa, che si concluderà il 9 settembre prossimo, saranno valutati dalla Commissione europea che pubblicherà, nel 2013, il nuovo Rapporto sulla cittadinanza dell'Unione europea con ulteriori misure introdotte per rispondere ai problemi sollevati dai cittadini dell'Ue. La commissione ha inoltre proposto di designare il 2013 come anno europeo dei cittadini e intende adottare una serie di iniziative che pongano il cittadino al centro della sua azione. L'importanza del concetto e dei risvolti anche pratici della cittadinanza europea possono essere esemplificati già solo rileggendo questo schema: In quanto cittadini dell'Ue godete di questi diritti:

- circolare e soggiornare in qualsiasi paese dell'Ue
- non subire discriminazioni sulla base della nazionalità
- votare ed essere candidati alle elezioni comunali ed europee nel paese dell'Ue di residenza
- se il vostro paese non dispone di una rappresentanza in un paese extra-Ue, ricevere assistenza dall'ambasciata o dal consolato di un altro paese dell'Ue, alle stesse condizioni dei cittadini di tale paese
- presentare una petizione al parlamento europeo e ricorrere al mediatore europeo
- proporre, insieme ad altri cittadini dell'Ue, un'iniziativa dei cittadini per sollecitare



- proposte legislative da parte dell'Ue.

Quindi, il vostro contributo alla relazione sulla cittadinanza 2013 è fondamentale e richiede solo pochi minuti.

Giurisprudenza

Ingiuria al superiore gerarchico: solo una volta

Una ingiuria destinata al superiore gerarchico, non preceduta né seguita da altri analoghi episodi, può essere ricondotta nei limiti di una mera intemperanza verbale, ed è quindi inidonea ad integrare un'ipotesi di grave inadempimento dalla quale far conseguire il licenziamento. Il caso, esaminato dalla Corte di Cassazione in sentenza nr. 10426/2012.

Il lavoratore protagonista della vicenda, impugnava avanti il Tribunale il licenziamento disciplinare intimatogli da parte della Srl datrice di lavoro; il Tribunale medesimo annullava il detto licenziamento ed ordinava l'immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, con condanna della srl al pagamento delle mensilità di retribuzione da dì del recesso all'effettiva reintegra.

Sull'appello della srl, la Corte di appello lo accoglieva parzialmente stabilendo la detrazione dall'entità del risarcimento del danno dovuto dall'aliunde perceptum. La Corte territoriale richiamava la contestazione disciplinare con la quale si addebitava al lavoratore di aver pronunciato la frase riportata nella detta contestazione ritenuta dalla datrice di lavoro gravemente ingiuriosa nei confronti del superiore gerarchico e collega di lavoro, tale da compromettere l'immagine professionale di quest'ultimo mettendolo anche in ridicolo. La Corte territoriale rilevava però, alla stregua delle risultanze istruttorie, che la frase era stata pronunciata in contesto non di contrapposizione tra i due, ed era stata preceduta da affermazioni di ordine scherzoso; risultava inoltre che la stessa frase non era stata direttamente rivolta al superiore, che distava circa 15 metri. Infine era emerso che, prima del fatto di cui è processo, non vi erano stati altri episodi di contrapposizione tra i due. La Corte osservava che la contrattazione collettiva prevede come sanzione il recesso solo nel caso in cui il diverbio litigioso sia seguito dal ricorso a "vie di fatto... nel recinto della stabilimento e che rechi grave pregiudizio alla vita aziendale" e che, anche se la tipizzazione di matrice collettiva non esclude che al fatto fosse attribuita comunque una diversa gravità, la previsione voluta dalle parti sociali costituiva una indicazione importante circa l'idoneità di sanzioni non esclusive per comportamenti che comunque non avessero raggiunto una certa soglia di intolleranza ed aggressività. Pertanto, in conclusione, la Corte territoriale riteneva che la condotta ascritta al lavoratore, pur spiacevole ed inopportuna, soprattutto perché tenuta nei confronti di una donna, non integrasse una tale gravità da poter compromettere il rapporto fiduciario tra le parti, considerato che si era trattato di una mera intemperanza verbale, immediatamente cessata e non seguita da comportamenti scorretti di altra natura, inidonea a dimostrare una volontà di insubordinazione o di aperta insofferenza nei confronti del potere disciplinare ed organizzativo del datore di lavoro, condotta che ben poteva essere sanzionata con una misura non a carattere espulsivo. La Corte territoriale, per le medesime ragioni, riteneva l'impossibilità di una conversione del tipo di licenziamento da recesso per giusta causa a recesso per giustificato motivo soggettivo in quanto non sussisteva neppure il "notevole inadempimento" addotto dalla società appellante, mentre veniva accolto il motivo, come già detto, circa la dovuta detrazione dell'aliunde perceptum dall'entità delle retribuzioni dovute a titolo di risarcimento del danno.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la srl sostenendo che la frase rivolta era gravemente ingiuriosa intimidatoria ed era stata rivolta ad un superiore gerarchico che era stato deriso ed apostrofato; inoltre la condotta era ancor più grave se si considera che il superiore era una donna e che la frase contestata aveva un particolare carattere irriverente e discriminatorio, proprio sotto questo profilo. L'intimato si era reso gravemente inadempiente proprio in relazione agli obblighi fondamentali del rapporto di lavoro.

Tale motivo è però apparso infondato alla suprema Corte.. Posto che non è controverso che la frase contestata sia stata pronunciata, la Corte territoriale ha attentamente valutato il contesto in cui la stessa risulta essere stata pronunciata; come già accennato, alla stregua delle risultanze istruttorie, è emerso che la frase era stata pronunciata in un contesto non di contrapposizione e che era stata preceduta da affermazioni di ordine scherzoso ed infine la stessa frase non era stata direttamente rivolta al superiore che distava circa 15 metri (secondo un teste anche di più); prima del fatto di cui è processo non vi erano stati altri episodi tra i due. La Corte ha poi esaminato le disposizioni della contrattazione collettiva che prevede



come sanzione il recesso solo se il diverbio litigioso è seguito dal ricorso a "vie di fatto.. nel recinto dello stabilimento e che rechi grave pregiudizio alla vita aziendale". Anche se la tipizzazione di matrice collettiva non esclude che al fatto possa essere attribuita comunque una diversa gravità in considerazione delle modalità in cui è avvenuto, essa costituisce una indicazione importante circa l'idoneità sanzionatoria di misure non espulsive per comportamenti che comunque non abbiano raggiunto una soglia importante di intolleranza ed aggressività. Pertanto la Corte territoriale ha ritenuto come già ricordato nello storico della lite che la condotta tenuta dal lavoratore, pur spiacevole ed inopportuna, soprattutto perché tenuta nei confronti di una donna, non sia di tale gravità da poter compromettere il rapporto fiduciario tra le parti, considerato che si era trattato di una mera intemperanza verbale, immediatamente cessata e non seguita da comportamenti scorretti di altra natura, inidonea a dimostrare una volontà di insubordinazione o di aperta insofferenza nei confronti del potere disciplinare ed organizzativo del datore di lavoro che ben poteva essere sanzionata con una misura non a carattere espulsivo. Ora la motivazione appare congrua e logicamente coerente e supportata da precisi ed univoci riferimenti alla risultanze processuali che hanno consentito di ridimensionare la gravità dei fatti e di circoscrivere l'episodio che, sia pur censurabile, non dimostra la volontà dell'intimato di sottrarsi alla disciplina aziendale o di insubordinarsi, essendo rimasto nei limiti di una (pur certamente stigmatizzabile) intemperanza verbale.

La Corte territoriale ha peraltro ampiamente valutato il comportamento tenuto dal lavoratore, non preceduto, né seguito da ulteriori episodi, e quindi inidonea ad integrare un'ipotesi di "grave inadempimento".

Rigettato il ricorso con conferma della decisione d'appello.

Dichiarazioni fiscali fraudolente con uso di fatture fittizie

Il delitto di dichiarazione fraudolenta, mediante l'uso di fatture fittizie, non presuppone che il documento utilizzato debba necessariamente essere emesso da terzi compiacenti, ben potendo essere creato ex novo dall'utilizzatore stesso, facendo apparire la provenienza da terzi: infatti, la ragione della norma sta nel fatto di punire colui che artificialmente si precostituisce dei costi sostenuti, al fine di abbattere l'imponibile, e non presuppone il concorso del terzo. Il sottile chiarimento arriva dalla Corte di Cassazione nella sentenza nr. 18788/2012. L'art. 2, d.Lvo 74/2000 – hanno premesso i supremi giudici per la disamina del caso loro sottoposto - dispone che "è punito con la reclusione da un anno a sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte, sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fini di prova nei confronti della amministrazione finanziaria." Al fine di circoscrivere la portata della norma e rispettare il principio della tassatività della fattispecie penale, il Legislatore, con l'art. 1, lett. a), ha precisato che "per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo, in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate, in tutto o in parte, o che indicano corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi". I documenti diversi dalle fatture presi in considerazione dal Legislatore, ai fini della configurabilità del reato in esame, sono quelli destinati, per loro natura, ad avere una funzione integrativa, o comunque di supporto, alla fattura. Va osservato che per quanto concerne la natura materiale o ideologica della falsità del documento registrato nelle scritture contabili, il reato in questione ha natura bifasica, nel senso che è costituito da un comportamento preparatorio, consistente nella registrazione delle fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, e da uno finale, costituito dalla indicazione nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sull'iva di elementi passivi fittizi. Orbene, può affermarsi che la condotta conclusiva, ossia la indicazione degli elementi fittizi, configura senza dubbio un falso ideologico, mentre la condotta preparatoria, ossia quella relativa alla registrazione dei documenti che serviranno, poi, di supporto alla dichiarazione può avere per oggetto sia documenti materialmente falsi, che documenti ideologicamente falsi, includente quel particolare tipo di falso documentale di difficile inquadramento nell'una o nell'altra categoria, costituito dalla creazione, ex novo, di un documento non corrispondente al vero: tale tipo di falso è inquadrabile nell'una o nell'altra categoria, a seconda del presupposto che si sceglie per la distinzione del falso ideologico da quello materiale. Sul punto si precisa che se si parte dalla premessa che il falso materiale investirebbe la forma esteriore del documento e sarebbe perciò riconoscibile, sia pure con mezzi particolari, attraverso segni esteriori, mentre quello ideologico non può essere riconosciuto all'esterno perché riguarda il contenuto del documento, quello in

questione dovrebbe essere inquadrato nel falso ideologico, in quanto si è creato ex novo un documento del tutto falso, non riconoscibile per mezzo di segni esteriori, però l'art. 476 c.p. qualifica materiale anche la formazione di un atto totalmente falso. Il dettato normativo (art. 2) si limita ad affermare che devono essere utilizzati documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti, per cui, potendosi attestare la inesistenza con la creazione ex novo di un documento falso, come avvenuto nella fattispecie, o, del pari, utilizzando un documento ideologicamente falso, emesso da altri a favore dell'utilizzatore, in entrambi i casi va riconosciuta la concretizzazione della violazione de qua. Quindi la falsità necessaria per il perfezionamento della fattispecie, sanzionata dall'art. 2, consistente nelle diverse ipotesi di inesistenza, contemplata dalle disposizioni definitorie del decreto di riforma dei reati tributario, può essere sia ideologica che materiale. La fattispecie di cui all'art. 3, d.Lvo 74/2000 è residuale rispetto a quella di cui all'art. 2 ed è configurabile soltanto nei confronti di particolari categorie di contribuenti, oltre ad essere subordinata al superamento di specifiche soglie di punibilità, correlate alla imposta evasa ed agli elementi attivi sottratti alla imposizione. Ancora più residuale, di poi, si presenta la fattispecie di dichiarazione infedele, ex art. 4, d.Lvo 74/2000, in quanto punisce, fuori dei casi previsti dagli artt. 2 e 3, chiunque si limiti ad indicare in una delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sui redditi o I.v.a. elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi. In dipendenza delle considerazioni svolte, il Collegio ha ritenuto di potere affermare, che **il delitto di dichiarazione fraudolenta, mediante l'uso di fatture fittizie, non presuppone che il documento utilizzato debba necessariamente essere emesso da terzi compiacenti, ben potendo essere creato ex novo dall'utilizzatore stesso, facendo apparire la provenienza da terzi, in quanto la ragione della norma sta nel fatto di punire colui che artificiosamente si precostituisce dei costi sostenuti, al fine di abbattere l'imponibile, e non presuppone il concorso del terzo.**

Sistemi di video sorveglianza in azienda se non c'è l'accordo sindacale è efficace l'assenso dei dipendenti

L'installazione di sistemi di video sorveglianza dei lavoratori è da ritenersi legittima anche in assenza dell'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna previsto dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, a condizione che sussista l'esplicito consenso dei singoli lavoratori. L'innovativa pronuncia è della Corte di Cassazione in sentenza 11 giugno 2012, n. 22611. L'attuale ricorrente era stata giudicata responsabile della violazione dell'art. 4 L. 300/70 per avere, in qualità di legale rappresentante di una società, fatto installare un sistema di videosorveglianza composta da quattro telecamere due delle quali inquadranti direttamente postazioni di lavoro fisse occupate da dipendenti. Nel corso degli accertamenti era stato rilevato tuttavia la esistenza di un apposito documento autorizzativo sottoscritto da tutti i dipendenti. Ha premesso la suprema Corte che l'inquadramento del fatto in esame non può che avvenire prendendo come parametro di riferimento la fattispecie normativa. Sotto questo aspetto, deve ricordarsi, perciò, che l'art. 4 L. 300/70, nel secondo comma, precisa che impianti di controllo in ambito lavorativo possono essere installati soltanto «previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste con la commissione interna». Ciò posto, non può essere ignorato il dato obiettivo - ed indiscusso - che, nel caso che occupa, era stato acquisito l'assenso di tutti i dipendenti attraverso la sottoscrizione da parte loro di un documento esplicito. Orbene, se è vero che non si trattava né di autorizzazione della RSU né di quella di una "commissione interna", logica vuole che "il più contenga il meno", sì che non può essere negata validità ad un consenso chiaro ed esplicito proveniente dalla totalità dei lavoratori e non soltanto da una loro rappresentanza. Del resto, non risultando esservi disposizioni di alcun tipo che disciplinino l'acquisizione del consenso, un diverso opinare, in un caso come quello in esame, avrebbe un taglio di un formalismo estremo tale da contrastare con la logica. Ed infatti, l'interpretazione della norma deve sempre avvenire avendo presente la finalità che essa intende perseguire. Se è vero - come è innegabile - che la disposizione di cui all'art. 4 intende tutelare i lavoratori contro "l'orme subdole di controllo della loro attività da parte del datore di lavoro e che tale rischio viene escluso in presenza di un consenso di organismi di categoria rappresentativi (RSU o commissione interna), a fortiori, tale consenso deve essere considerato validamente prestato quando promani proprio da tutti i dipendenti. Come ad affermare, cioè, che l'esistenza di un consenso validamente prestato da parte di chi sia titolare del bene protetto, esclude la integrazione dell'illecito.



A tale stregua, pertanto, l'evocazione - nella decisione impugnata - del principio giurisprudenziale appena citato risulta non pertinente e legittima il convincimento che il giudice di merito abbia dato della norma una interpretazione eccessivamente formale e meccanicistica limitandosi a constatare l'assenza del consenso delle RSU o di una commissione interna ed affermando, pertanto, l'equazione che ciò dava automaticamente luogo alla infrazione contestata. In tal modo, però, egli ha ignorato il dato obiettivo (peraltro di provenienza non sospetta, visto che sono stati gli stessi ispettori del lavoro a riportarlo) che l'odierna ricorrente aveva acquisito il consenso di tutti i dipendenti.

Così facendo, la decisione impugnata è censurabile per non avere interpretato correttamente la norma sotto il profilo oggettivo ed analoga censura può essere mossa anche sotto il profilo psichico una volta che si consideri che la piena consapevolezza dei lavoratori è risultata provata, non solo dal documento da loro sottoscritto, ma anche dal fatto che la società aveva fatto comunque installare dei cartelli che segnalavano la presenza del sistema ai video sorveglianza. .

Annulata quindi la sentenza impugnata per insussistenza del fatto.



Editore:

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Sindacato Unitario
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565
E-mail: segreteria@anclsu.com

Direttore Responsabile:

Francesco Longobardi
Segretario Generale Nazionale Ancl



tutti i diritti riservati – riproduzione riservata

In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009

